



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Registro	OGGETTO : Sentenza n. 907/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi a conclusione del procedimento vertente tra le parti Pastore Attilio e De Tommaso Daniela c/Comune di Oria. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – Art. 194 D.lgs. n. 267/2000 lett. a)
Data: 17/08/2018	

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di AGOSTO, alle ore 18:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta di 1^a convocazione partecipata dal SINDACO Dott.ssa Maria Carone e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.		COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	Maria CARONE	X		10	Antonio PROTO	X	
2	Cosimo FERRETTI	X		11	Antonio FULLONE		X
3	Lucia IAIA	X		12	Giancarlo MARINO'	X	
4	Domenico D'IPPOLITO	X		13	Gianluca SCHIFONE	X	
5	Nazareno GALEONE	X		14	Tommaso CARONE	X	
6	Giovanni GUIDA	X		15	Francescantonio CONTE	X	
7	Alessio CARBONE	X		16	Cosimo PATISSO	X	
8	Giovanni TRENTINO	X		17	Giuseppe CARBONE	X	
9	Silvia FARINA	X					

Totale presenti 16

Totale assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Sig. PATISSO Cosimo, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Premesso che con Deliberazione n. 91 del 20.11.2015 la Giunta Comunale decideva la costituzione in giudizio dell'Ente per resistere nel giudizio promosso dai sig.ri Pastore Attilio e De Tommaso Daniela, esercenti la patria potestà sul minore P. E. (con avv. Fabio Stranieri) i quali avevano convenuto questo Civico Ente dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti dal minore a causa del morso di un presunto cane randagio avvenuto in Oria, alla Via Erodoto di Alicarnasso all'altezza del plesso scolastico "Enrico fermi" il 26.06.2015;

Che costituendosi in giudizio, questo Ente convenuto contestava la domanda in fatto ed in diritto e chiedeva di chiamare in causa l'Asl di Brindisi, anch'essa successivamente costituitasi al fine di ottenere il rigetto della domanda attrice;

Considerato che il richiamato procedimento si è concluso con la oggettivata sentenza di accoglimento, con la quale viene accerta la responsabilità risarcitoria esclusiva dell'Ente in ordine all'accaduto, e relativamente alle spese processuali del giudizio, le stesse vengono poste a carico di questo Ente in virtù del principio della soccombenza e vengono liquidate in € 1.450,00 (di cui € 150,00 per spese) oltre oneri accessori come per legge, e distratte a favore dell'Avv. Fabio Stranieri dichiaratosi anticipatario;

Verificato che, nello specifico, le somme dovute in virtù della sentenza di che trattasi, sono le seguenti:

Sorte capitale	€ 2.944,77
Interessi legali sulla sola sorte capitale dal giorno dell'evento (26.06.2015) al soddisfo	€ 21,61
Spese processuali	€ 1450,00 (di cui € 150,00 per spese esenti)
Rimborso spese generali al 15%	€ 195,00
Cap 4%	€ 59,80
Iva su imponibile 22%	€ 342,06

Dato atto quindi che l'esito del suddetto giudizio ha determinato una spesa non impegnata da fronteggiare con fondi comunali di € **5.013,24** e che la suddetta situazione debitoria fuori bilancio è da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 dall'organo consiliare previa acquisizione del

relativo parere del collegio dei Revisori dei Conti;

Richiamato l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce “1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'Ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

- la figura del debito fuori bilancio derivante da “sentenze esecutive” si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza di un provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche un ente pubblico, ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2929 c.c.)

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito; (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente; (Corte dei Conti – Sez. controllo – F.V.G. – delibera n. 6/2005);

- la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che "...con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di condanna – è possibile pagare anche prima del riconoscimento da parte dell'organo consiliare, massima espressione politica dell'autonomia dell'Ente...", al fine di evitare maggiori danni da interessi e ulteriori oneri a carico dell'Ente, anche perché "...il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva..." e, anche "...qualora il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l'esperimento dell'azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell'Ente"(Corte dei Conti Sicilia –sez. di controllo – parere del 25/10/2006)

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui all'allegato verbale di stenotipia

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 194;

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

Visti i pareri resi in calce alla presente proposta ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a provvedere in merito;

D E L I B E R A

1) **Di riconoscere** quale debito fuori bilancio la somma complessiva di € **5.013,24** in esecuzione della **Sentenza n. 907/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi a conclusione del procedimento vertente tra le parti Pastore Attilio e De Tommaso Daniela c /Comune di Oria.** esecutiva *ex lege* finanziando l'importo complessivo del debito fuori bilancio con imputazione della spesa sul cap. 1290/4 del bilancio 2018 in corso di formazione;

2) **Di demandare** all'Ufficio Contenzioso tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente deliberato;

3) **Di trasmettere** per il tramite della segreteria comunale, copia del presente atto alla Procura contabile della Corte dei conti a norma dell'art. 23 legge n. 289/02

4) **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D.lgs. 267/2000.

Presenti: n. 16 -votanti n. 16 -assenti: n. 1 1 (Fullone)
voti favorevoli: n. 11
voti contrari: 5 (Ferretti, Carbone G., Conte, Marinò, D'Ippolito)
astenuti: //

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.VO. N. 267/2000

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.
Oria, li 02/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.
Oria, li 02/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.
Oria, li 02/08/2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Sig. PATISSO Cosimo

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1477

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 04/09/2018

Oria, lì 04/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 17/08/2018

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, lì 17/08/2018

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, lì 04/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
